

ANPO

Prot. Sind. 0001

Al Direttore Generale
Dr. Ubaldo Montaguti
Azienda Policlinico Umberto 1°
Viale del Policlinico, 155
00161 Roma
Al Direttore Sanitario
Dr. Maurizio Dal Maso
Azienda Policlinico Umberto 1°
Viale del Policlinico, 155
00161 Roma

Ai sensi delle normative sindacali

Oggetto: Richiesta di modifica Regolamento Aziendale Servizio di Guardia Medica discusso nella seduta di contrattazione del 15 aprile u.s.

L'ANPO in persona del suo rappresentante sindacale aziendale dott. Antonio Sili Scavalli, propone le seguenti modificazioni al Regolamento di cui in oggetto:

1. A pag. 1 espungere il terzultimo periodo, in quanto l'art. 16 del vigente CCNL non stabilisce assolutamente dei limiti temporali giornalieri. Stabilire l'orario dalle ore 8 alle ore 14 e così via contrasta in maniera evidente con la flessibilità oraria assicurata ai dirigenti nel primo comma dell'articolo 16.
2. A pag. 1 e a pag. 2 si chiede di espungere al penultimo rigo da "le altre 10 ore..." fino all'art. 3. Infatti per i professori e ricercatori universitari l'impegno orario medio per l'attività assistenziale è non inferiore a 28 ore settimanali, comprensive delle 4 ore previste dal CCNL per le attività di formazione. Così stabilisce l'allegato 1, art. 1 del protocollo d'intesa Università Sapienza di Roma e Regione Lazio pubblicato sul BURL n. 27 del 30.09.2002. Quindi un debito orario superiore alle 28 ore settimanali per attività assistenziali può essere reso o in regime di straordinario o essere soggetto al recupero ore.
3. In merito all'art. 4 la nostra O.S. chiede che sia stabilita la presenza di un medico di guardia strutturato per singolo edificio, con il limite di non più di 60 posti letto. Nell'allegato 2 al vigente CCNL della dirigenza medica si stabilisce che: "*Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.*" Quindi il servizio di guardia deve essere garantito edificio per edificio e non su edifici diversi e distanti.
4. Per quanto attiene all'inserimento in guardia degli specializzandi si ricorda la normativa vigente. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - Supplemento Ordinario n. 187 che all'art. 37, comma 1 recita: "*All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, disciplinato*

del presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacita' professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti." L'art. 38 dello stesso decreto prevede poi al comma 3 che: La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalita' delle attivita' mediche dell'unita' operativa presso la quale e' assegnato dal Consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del medico in formazione specialistica e' sostitutiva del personale di ruolo." Sulla base di quanto riportato in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo (art. 38 comma 3). Il contratto è quindi finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, e la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi avviene con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore. Quindi lo specializzando può fare la guardia insieme al tutor, medico strutturato nell'Azienda. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti (art. 37 comma 1). Quindi si ribadisce che gli specializzandi potranno fare le guardie solo sotto la guida di un tutor, assolutamente non da soli. La guardia deve essere effettuata dai medici strutturati a garanzia dei ricoverati in un Policlinico Universitario che presenta una casistica sicuramente più complessa di quella di un ospedale zonale, a tutela dei cittadini. Sarebbe ingiustificato, in assenza di carenze di organico, proporre i soli specializzandi di guardia.

5. Si ribadisce poi il fatto che l'eventuale esonero sulla base dell'età o dell'anzianità di servizio non è contemplato in alcun contratto. Inoltre se si volesse esonerare il personale medico sulla base dell'età, per cui gli ultracinquantenni non farebbero le guardie, vista l'età media dei medici del Policlinico Umberto I, oramai in gran parte vicino ai 50 anni, ciò costringerebbe l'Azienda ad assumere medici per garantire il servizio di guardia nell'Umberto I. L'art. 16, comma 3 del vigente CCNI della dirigenza medica recita infatti: "Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa." Non si prevede quindi alcuna possibilità di esonero per età o anzianità di servizio. Diversa è la situazione in cui in un Dipartimento tutti i dirigenti medici sono disponibili ad accollarsi le guardie che dovrebbero essere espletate da personale dirigente medico ultrasessantacinquenne, di fatto escludendo il collega da tale incombenza. Ma questo accordo interno non può essere ufficializzato in una direttiva dell'Azienda, in quanto ciò violerebbe le norme contrattuali.

Roma, 17.04.08

Il Responsabile Aziendale ANPO
Dott. Antonio Sili Scavalli